CITTA' DI TERAMO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 30/07/2015 **Atto n. 51**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** , il giorno **TRENTA** , del mese di **LUGLIO** , alle ore **09.08** in Teramo, nella Sala Consiliare dietro regolare avviso di convocazione del 21/07/2015 prot. n° 38936 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE, del quale all'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
ANTONINI SILVIO	SI	FILIPPONI ANTONIO	NO
BARTOLINI FLAVIO	NO	FRACASSA FRANCO	SI
BERARDINI FABIO	SI	GRANDE GIUSEPPE	SI
BRUCCHI MAURIZIO	SI	MARRONI MARIA CRISTINA	SI
CACCIONI ALFREDO	SI	MELARANGELO ALBERTO	NO
CAMPANA GUIDO	SI	MICHELI RAIMONDO	SI
CARDELLI PAOLA	SI	NARCISI DOMENICO	SI
CORONA LUCA	SI	POMANTE GIANLUCA	NO
COVELLI ALBERTO	NO	PROVVISIERO CATERINA	SI
D'ALBERTO GIANGUIDO	SI	PUGLIA ANGELO	SI
DE PAULIS ALESSIA	SI	QUINTILIANI GIOVANNI BATTISTA	SI
DI PASQUALE MANOLA	SI	SALVI MAURIZIO	SI
DI SABATINO P. MILTON	SI	SANTONE MARIARITA	NO
DI SABATINO MARTINA ALFONSO	SI	SBRACCIA DOMENICO	SI
DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA	NO	TIBERII PASQUALE	SI
FALASCA VINCENZO	SI	VERNA MAURIZIO	NO
FERRANTE ITALO	SI		

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Prof. DI SABATINO P. MILTON il quale, riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 25 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa SCARAMAZZA PATRIZIA

IL PRESIDENTE

Dà atto che all'appello nominale di inizio seduta delle ore 9.08 sono presenti n. 25 Consiglieri, come risulta dal frontespizio.

DA' INIZIO

quindi ai lavori.

Nel corso della seduta entrano i Consiglieri Di Timoteo, Verna, Melarangelo, Filipponi, Bartolini, Pomante, Covelli, e Santone e, per cui i presenti sono 33.

Sono, inoltre, presenti gli Assessori Di Giovangiacomo, Di Stefano, Guardiani, Lucantoni, Marchese. Nel corso della seduta entrano gli Assessori Romanelli, Tancredi, Misticoni, Di Stefano e Cozzi.

Il Presidente, prima della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, sospende i lavori per la pausa pranzo alle ore 15.04.

Alla ripresa pomeridiana dei lavori, alle ore 16.12, il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello, dal quale risultano presenti n. 29 Consiglieri (Berardini, Brucchi, Campana, Cardelli, Corona, Covelli, D'Alberto, Di Pasquale, Di Sabatino, Di Sabatino Martina, Di Timoteo, Falasca, Ferrante, Filipponi, Grande, Marroni, Micheli, Narcisi, Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi, Santone, Sbraccia, Tiberii).

Durante la discussione pomeridiana entra il Consigliere Bartolini, per cui i presenti sono n. 30.

Il Presidente dà quindi senz'altro la parola al Sig. Sindaco, che relaziona in merito all'argomento in esame.

Terminata la relazione del Sindaco, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono i Consiglieri Di Pasquale e Cardelli.

Quindi, non essendoci richieste per dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la relativa proposta di deliberazione.

Tutti gli interventi sono riportati, in forma integrale, in allegato in calce al presente verbale di deliberazione.

****

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI la relazione del Sindaco, Dott. Maurizio Brucchi, e gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte alla discussione;

VISTA la proposta n. 1568 del 27/07/2015 presentata dal Dirigente del V Settore, Ing. Remo Bernardi, su indirizzo dell' Assessore competente Geom. Rudy Di Stefano, che qui si riporta integralmente:

PREMESSO CHE:

- L'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 classifica tra i rifiuti urbani alla lettera b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g).

- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/ 2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, mediante decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

- L'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare alla lettera g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d).

- l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: … b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997" ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27

luglio 1984;

CONSIDERATO che nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, in particolare la parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22.05.1998 è stato approvato l'atto che stabiliva l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani";

DATO ATTO che nel soprarichiamato atto non sono stati determinati i limiti quantitativi dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

CHE pertanto si rende necessario approvare un nuovo regolamento che stabilisca i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani;

VISTO il REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI, nel testo composto da n. 10 articoli, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO CHE:

- nel definire la proposta di criteri di assimilabilità della presente Deliberazione si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;

- la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:

- sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
- il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'art. 6 del regolamento al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
- sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

RITENUTO necessario, ai fini del rispetto della normativa vigente, individuare nell'art. 6 del regolamento, che fa parte integrante del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilate ai rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE una volta entrato in vigore il presente regolamento è possibile revisionare e aggiornare l'art. 6 sia per qualità che per quantità per sopraggiunte motivi di natura tecnica che per modifiche alla normativa nazionale;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione Affari Generali del 17.07.2015 e del 27.07.2015;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato condiviso e discusso con le Associazioni di Categoria;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore V ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore V in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che non è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii.;

Con votazione espressa per appello nominale:

Presenti n. 28 e votanti n. 25:

Voti favorevoli n. 25: (,Brucchi,Caccioni,,Corona,Covelli,DePaulis,Di Pasquale,Di Sabati-,
no,Di Sabatino Martina,Di Timoteo,Falasca,Ferrante,Filipponi,Gran-
de,Melarangelo,Micheli,Narcisi,Provvisiero,Puglia,Quintiliani,Salvi,

Santone,Sbraccia,Tiberii, Verna);

Astenuti n. 03: (Berardini,Cardelli,Marroni);

come il Presidente riconosce e proclama;

D E L I B E R A

1- DI APPROVARE il REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI, nel testo, composto da n. 10 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte sostanziale ed integrante;

2- DI DARE ATTO che a seguito dell'entrata in vigore della presente deliberazione s'intendono automaticamente abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con la presente deliberazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 28 e votanti n. 25:

Voti favorevoli n. 25: (,Brucchi,Caccioni,,Corona,Covelli,DePaulis,Di Pasquale,Di Sabati-,
no,Di Sabatino Martina,Di Timoteo,Falasca,Ferrante,Filipponi,Gran-
de,Melarangelo,Micheli,Narcisi,Provvisiero,Puglia,Quintiliani,Salvi,

Santone,Sbraccia,Tiberii,Verna);

Astenuti n. 03: (Berardini,Cardelli,Marroni);

così come il Presidente riconosce e proclama;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000.

CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 1

Premesse e oggetto del regolamento

Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa per le utenze non domestiche.

L'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 classifica tra i rifiuti urbani alla lettera b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g).

L'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

L'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare alla lettera g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d).

Nelle more quindi della completa attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 152/2006 in materia di assimilazione, si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la Deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984.

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b. *Produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;

c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

e. *Raccolta*: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f. *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

g. *Smaltimento*: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

h. *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli a assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;

i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il

raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.

ART. 3

Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono rifiuti urbani:

1. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
   - *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU*): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
   - *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
   - *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad
     esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
   - *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano

misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

- *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati“T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con“*”);
- I*ngombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.):* i rifiuti di cui all'art.227, c.1, lett.a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

2. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento;
3. *Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade*;
4. *Rifiuti esterni*, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ad eccezione dei rifiuti speciale pericolosi;
5. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
6. *Rifiuti cimiteriali:* rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2), 3) e 5) e meglio specificati nel vigente regolamento degli assimilati.

Sono *rifiuti speciali*:

1. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis e dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006;
3. I rifiuti da lavorazioni industriali;
4. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. I rifiuti da attività commerciali;
6. I rifiuti da attività di servizio;
7. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
8. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.

Sono rifiuti pericolosi quelli indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell'allegato I alla medesima parte quarta.

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 4

Criteri di assimilazione

Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano in via provvisoria - fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n.152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

1. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
2. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n.152/2006;
3. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
4. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n.254/2003:
    - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
    - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da

pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

5. rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.152/2006, limitatamente:
    - alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico –all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
    - ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde a condizione che abbia stipulato con il Gestore del servizio apposita convenzione dalla quale si evinca la provenienza da area sottoposta a tassa;
6. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n.152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'art.6 “Criteri qualitativi di assimilazione” del presente regolamento;

b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art.6 “Criteri quantitativi di assimilazione” del presente regolamento;

c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta comunale e/o conferiti presso il punto di raccolta di Carapollo, strutturato sulla base dei conferimenti separati;

d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

a) l'applicazione della tariffa secondo il relativo regolamento;

b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i residui di ceretta, di capelli, purché non gravati da nessun tipo di contaminazioni (sangue, colore, ammoniaca et)

ART.5

Esclusioni

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali:

1. che siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi;
2. che non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento di destinazione finale utilizzato per quel tipo di rifiuto;
3. che presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta e successivo trattamento, come ad esempio:

- consistenza non solida;
- rifiuti liquidi
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza;
- materiali ingombranti o con una dimensione preponderante rispetto alle altre (tubi, assi,travi, ecc.);
- materiali filamentosi (fibre tessili, corde, trecce, reti, ecc.);
- rifiuti eterogenei contenuti in recipienti chiusi (fusti, scatoloni, ecc.);
- materiali metallici di grosse dimensioni (superiori a 1 m);

4. il cui trattamento in impianti di smaltimento o recupero, possa generare scarti di lavorazione che non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;
5. che siano classificati come pericolosi
6. che siano costituiti da più tipi di rifiuto;

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1. rifiuti costituiti da pneumatici;
2. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
3. rifiuti di imballaggi terziari;
4. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

ART. 6

Criteri qualitativi di assimilazione

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti rientri nel seguente elenco:

CODICE C.E.R.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti

dalle utenze agricole

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 01 07 miscugli o scorie di cemento mattoni mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze

pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere aggiornato a seguito di specifiche indagini territoriali.

ART. 7

Criteri quantitativi di assimilazione

Nella definizione dei limiti quantitativi dell'assimilazione, i presenti criteri fanno riferimento ai seguenti principi:

- riduzione della quantità di rifiuti speciali assimilati destinati allo smaltimento;
- limitazione della quantità di imballaggi secondari e terziari gestiti dal servizio pubblico;
- favorire la raccolta differenziata per le utenze come le scuole, le collettività, gli enti pubblici e per le frazioni merceologiche per i quali sia arduo l'avvio a recupero in circuiti privati (rifiuto organico)

CODICE CER	DESCRIZIONE	LIMITI QUANTITATIVI ANNUI
		tonnellate
150101	imballaggi in carta e cartone	400
150102	imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole	200
150103	Imballaggi in legno	60
150104	imballaggi metallici	50

080318	toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.	0.250
150106	imballaggi in materiali misti	50
150107	Imballaggi in vetro	50
170107	miscugli o scorie di cemento mattoni mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose	5
200101	Carta e cartone	80
200102	vetro	100
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	650
200110	abbigliamento	10
200132	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche	3
200134	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio	3
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose	5
200138	legno, non contenente sostanze pericolose.	50
200139	Plastica	5
200140	metallo	50
200201	rifiuti biodegradabili	150
200303	residui della pulizia stradale	10
200307	rifiuti ingombranti	20

Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, presso gli impianti di smaltimento attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 9 del presente regolamento.

Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

I LIMITI SOPRA RICHIAMATI POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI INDAGINI DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO.

ART. 8

Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

I soggetti produttori di rifiuti speciali del presente regolamento, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

La richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da:

a. documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio e se sono presenti più classificazioni indicare quella prevalente;
2) specificazione dell'attività svolta;
3) tipologia del rifiuto prodotto;
4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
7) superfici aziendali complessive;
8) numero di addetti complessivi;
9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come “speciali”;

b. elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Tutta la documentazione prodotta verrà inviata al Gestore del Servizio che entro 30 giorni dovrà produrre certificato di assimilazione (quantitativi assimilati per i codici CER prodotti dall'azienda) verificando a campione quanto dichiarato dai produttori di rifiuti speciali.

La procedura si conclude, previo presa d'atto da parte degli uffici comunali di quanto accertato dal gestore e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati).

Il gestore una volta verificati i dati inviati dalle aziende potrà richiedere la revisione del regolamento relativamente ai limiti quantitativi di assimilazione dei rifiuti.

ART. 9
Sanzioni

L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è determinato come segue:

- da 200 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.
Il ricavato della sanzione dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

ART. 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento composto di n.10 articoli entrerà in vigore successivamente all'approvazione del Regolamento comunale.

COMUNE DI TERAMO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2015

PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:

“Regolamento di assimilazione per la quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani”.

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Allora procediamo all'appello.

IL SEGRETARIO GENERALE, SCARAMAZZA PATRIZIA, PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Allora, sono presenti 29 Consiglieri, quindi possiamo riprendere i lavori. Punto numero 4: “Regolamento di assimilazione per quantità e qualità di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani.” Relaziona il Sindaco. Prego, Sindaco.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Siccome l'Assessore è all'ANCE, perché c'è una riunione all'ANCE alle quattro, relaziono io. Va bene, sul regolamento degli assimilati, abbiamo già detto in Commissione, il Comune aveva già un regolamento sugli assimilati, un po' vecchio e un po' datato, lo rinnoviamo. Abbiamo avuto il confronto con le associazioni di categoria, gli abbiamo dato il regolamento, lo hanno rivisto, non hanno fatto proposte ed emendamenti, hanno solo posto il problema delle parrucchiere fondamentalmente. Quello è il problema che hanno posto e mi sembra che l'ingegnere ha trovato una

soluzione, e magari adesso ci dirà, un momento, qual è la situazione che si è trovata sui parrucchieri, perché lì c'è il problema di quando utilizzano alcune sostanze, io non sono avvezzo a questa tematica, però, voglio dire, c'è il problema di come utilizzarle. Quindi abbiamo trovato la formula per assimilare anche… Giusto, Alessandra? Abbiamo trovato la formula per assimilare anche queste cose, per cui credo che sia un fatto più tecnico. C'è questo regolamento, mi sembra - per quello che ne posso capire io – un buon regolamento. Abbiamo introdotto una clausola di salvaguardia importante, cioè: se nel corso dell'attivazione dovessero venirne fuori nuove esigenze, abbiamo messo un articolo che prevede di poterlo modificare ed aggiornare. Credo che sia importante anche questo aspetto. Risolve molti problemi anche di contenziosi passati che il Comune ha avuto in seguito a questi aspetti e, insomma, cerchiamo di andare incontro un po' anche a chi ne ha necessità. Io credo di non dover aggiungere altro. Aspetto gli interventi.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO MILTON: Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego, consigliere Di Pasquale.

IL CONSIGLIERE DI PASQUALE MANOLA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Noi facciamo un intervento a favore di questo regolamento, perché è da tempo che diciamo che c'è la necessità che venisse fatta l'assimilazione per quantità e qualità. Capisco che nei primi anni della normativa sui rifiuti, non era chiaro come doverlo fare, con il tempo si è chiarito. Era necessario in quanto l'assimilazione del rifiuto speciale con l'urbano, determina il pagamento per la società, per la ditta della TARI, cioè della tassa sul rifiuto comunale, anche se spesso queste ditte erano costrette a pagare quest'importo ma non avere un servizio completo, in quanto la quantità del prodotto determinava l'impossibilità per la Te.Am. di svolgere il servizio correttamente, soprattutto nelle zone industriali. Quindi fare una assimilazione per quantità e qualità, determina il giusto equilibrio per il pagamento della TARI, cioè per la possibilità di essere equiparata all'urbana, quindi che sia smaltito dalla nostra municipalizzata e non dover invece pagare la tassa necessariamente perché si rientra in un tipo di rifiuto, come il cartone il ferro che erano considerati assimilati, ma poi per quantità dover chiamare invece una ditta speciale. Questo quindi è un passo avanti che aiuta un po' il mondo produttivo e le attività produttive. Noi lo avevamo chiesto da tempo, per cui la voteremo.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO MILTON: Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cardelli.

IL CONSIGLIERE CARDELLI PAOLA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Un intervento brevissimo. L'unica cosa è che, come già dissi in Commissione, normalmente la legge prevede che vi sia una regolamento per l'igiene ambientale, all'interno di questo regolamento vi è anche il regolamento per gli assimilati. Questo è l'unico Comune che ho visto che abbia fatto un regolamento per gli assimilati senza avere comunque il regolamento dell'igiene urbana prevista dal decreto legge, il codice ambiente. Quindi questo è il mio appunto e io mi asterrò dal votare questo regolamento. Grazie.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO MILTON: Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto, se lo ritenete opportuno, altrimenti passiamo direttamente alla votazione, visto che c'è unanimità di consensi. Quindi chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Segretario, faccia l'appello, prego.

Quindi, ultimata la discussione, mette a votazione, per appello nominale, l'adozione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito, che risulta dall'allegato prospetto.

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON, COSÌ INTERVIENE: Adesso votiamo l'immediata esecutività dell'atto per alzata di mano.

Quindi mette a votazione, per alzata di mano, l'immediata esecutività dell'atto, e ne proclama l'esito, che risulta dall'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to DI SABATINO P. MILTON

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa SCARAMAZZA PATRIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Teramo, lì 31/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa SCARAMAZZA PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2015:

☑ Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Teramo, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa SCARAMAZZA PATRIZIA

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La presente copia, composta da n _____ facciate dattiloscritte è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.

In carta libera per uso amministrativo.

Teramo, lì 31/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. SCARAMAZZA PATRIZIA